



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

---

## DETERMINA SINDACALE COPIA

---

N. 14 del 30/06/2023

---

**OGGETTO: ATTO IMPOSITIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO URBANO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS, GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA DI "GUARRERA F.SCO PAOLO & C." - S.N.C.**

### IL SINDACO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla L. Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2;

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n.

485, in materia di comunicazioni e trasporti;

Visto il D.Lgs 11 settembre 2000 n. 296 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Viste la Comunicazione e la Decisione della Commissione Europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C8/02) e

l'applicazione delle disposizioni de'art. 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinare imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2021/L7); Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Preso atto dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale, stipulato in data 6 Dicembre 2022, tra questo Comune e la Ditta Autoservizi f.lli Guarera di Guarera F.sco Paolo & C di Assoro;

Preso atto inoltre che l'appena citato atto aggiuntivo ha prorogato il servizio di che trattasi fino alla data del 30 Giungo 2023 e che, pertanto, occorre ulteriormente prorogare il medesimo servizio per il periodo 1°

Luglio 2023 fino al 31 Agosto 2024;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 11 agosto 2017 n. 16, il servizio di trasporto che ci occupa riveste carattere di pubblica utilità:

Considerata, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, la necessità di garantirne la urgente esecuzione senza soluzioni di continuità;

Visto l'art. 5, c.5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni";

Ritenuto pertanto, di adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, c.5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con c o m p e n s a z i o n e finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento

delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore al 31 Agosto 2024;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 11 agosto 2017 n. 16, il servizio di trasporto che ci occupa riveste carattere di pubblica utilità:

Considerata, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, la necessità di garantirne la urgente esecuzione senza soluzioni di continuità;

Visto l'art. 5, c.5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che

“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”;

Vista la nota del Dirigente Generale del servizio 1 Autotrasporto persone Trasporto regionale aereo e marittimo, Prot. n. 45921 del 09/08/2022, avente ad oggetto: “effetti dichiarazioni in costituzionalità dell'art. 13

della L.R. n. 13/2019 Deliebra Corte dei Conti n. 113/2022/ GEST Atto di costituzione in mora, trasmessa ai diversi Comuni della Regione Siciliana TRA CUI IL Comune di Assoro.

Ritenuto pertanto, di adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, c.5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore al 31 Agosto 2024;

## DETERMINA

### Art. 1 - IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

#### SOTTOPOSTI A ONERE DI SERVIZIO PUBBLICO

Limitatamente alle finalità perseguitate dalla presente determina, il servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma, qui di seguito elencato costituisce servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto ad oneri di servizio pubblico, con compensazione finanziaria, secondo le modalità appresso indicate:

Territorio comunale di Assoro Ospedale di Leonforte;

### Art. 2 - CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

E' fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5.c.5, del reg. 1370/2007, alla Ditta Autoservizi f.II Guarrrera di "Guarrera F.sco Paolo & C" - s.n.c. iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Enna al n. 17549, P.I. 00597210863 con sede in Assoro, rappresentata legalmente dal Sig. Guarrrera F.sco Paolo, nato ad Assoro (EN) il 26/04/1944 C.F.

GRRFNC44D26A472J, residente in Assoro con sede Legale in c.da Piano della Corte, provvedere all'espletamento del servizi odi trasporto garantendo alla utenza le frequenze minime delle corse e gli orari come da precedenti contratti che qui si intendono richiamati. Per nessuna ragione il suddetto servizio potrà essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore o

scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

E' fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione, e limitatamente al loro perdurare.

Le suddette modifiche sono soggette agli oneri di informazione preventiva all'utenza.

Medesima facoltà di modifica è attribuita all'Amministrazione che potrà richiedere anche la implementazione del servizio entro il citato limite percentuale, senza ulteriori oneri finanziari a proprio carico.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, l'impresa può sospendere o ridurre temporaneamente il servizio onerato, ovvero esercitarlo anche con modalità sostitutive, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

In caso di scioperi, il servizio devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L. 146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali, e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e riportati nella Carta dei servizi.

In tutti i casi sopra citati l'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

L'impresa è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori di qualità:

Di regolarità e puntualità del servizio;

Di informazioni all'utenza e trasparenza

Di accessibilità commerciale;

Di pulizia e confort dei mezzi;

Tali mezzi non possono essere distolti dai servizi di linea onerati, oggetto della presente imposizione ed adibiti ad altro uso.

I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto in sicurezza dei passeggeri e

del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti.

#### **Art 3 - DURATA DEL REGIME IMPOSITIVO**

Ai sensi dell'art 5, c.5, del Reg. 1370/2007, l'impresa è obbligata allo svolgimento dei servizi onerati di cui al presente provvedimento con decorrenza 1 luglio 2023 al 31 Agosto 2024.

#### **Art. 4 - COMPENSAZIONE FINANZIARIA**

Per lo svolgimento del servizio sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, è riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura massima nella misura già pattuita e riconosciuta nei precedenti contratti che qui si intendono richiamati.

#### **Art. 5 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA IMPRESA**

L'impresa è onerata :

- a)a inviare all'Amministrazione con cadenza semestrale, in formato elettronico, il monitoraggio dei dati mensili dei passeggeri su ciascuna corsa che individui, per ogni categoria tariffaria (ordinari / abbonati / gratuità), il numero dei titoli di viaggio emessi;
- b)a fornire alla Amministrazione ogni informazione di natura tecnica, contabile e gestionale afferente i servizi oggetto del presente affidamento;
- c)ad esercire i servizi in conformità alle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88;
- d)a dotarsi del gestore dei trasporti ai sensi del Regolamento comunitario UE 1071/2009;
- e)a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai

C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello e ad assolvere ai correlati obblighi contributivi e previdenziali;

- f)a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto societario;

L'impresa è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo dell'impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'impresa è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse all'esecuzione del presente contratto.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del contratto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

L'impresa, altresì, si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori.

L'impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, da proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio dea responsabltà civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'impresa dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

Art. 6 - CONTROLLI E VIGILANZA

L'Amministrazione ha facoltà di verificare in qualunque momento e con qualsivoglia modalità, anche a mezzo di soggetti terzi incaricati ed altre Autorità, il rispetto dei programmi di esercizio, degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto.

Ai presenti fini l'impresa:

- 1.consentirà, in qualunque momento, l'accesso del personale del dipartimento infrastrutture e trasporti ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile detenuta presso gli uffici;
- 2.abiliterà l'Amministrazione all'accesso al sistema di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, dei mezzi adibiti al dispiego del servizio

di trasporto oggetto del presente contratto.

Art 7 - Resta impregiudicata la facoltà dell'Azienda di ricorrere nelle forme e termini di legge avverso le determinazioni adottate con il presente provvedimento.

IL SINDACO  
(Dott. Antonio Licciardo)

